



Council of the
European Union

173055/EU XXVII.GP
Eingelangt am 13/02/24

Brussels, 13 February 2024
(OR. en, it)

6530/24

Interinstitutional File:
2023/0226(COD)

AGRI 132
AGRILEG 98
ENV 165
CODEC 458
INST 53
PARLNAT 20

COVER NOTE

From:	The Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	6 February 2024
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) 2017/625 [11592/23 + ADD 1 - COM(2023) 411 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion^[1] of the Italian Chamber of Deputies on the above proposal.

^[1] The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2023-0411>

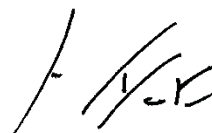
Il Presidente della Camera dei Deputati

Gentile Presidente,

Le trasmetto il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), nella seduta del 31 gennaio 2024, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 final) (Doc. XVIII, n. 14).

Con i migliori saluti

Lorenzo Fontana



Alexander DE CROO
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B - 1048 - BRUXELLES

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XII e XIII,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

considerato che le tecniche di evoluzione assistita (TEA) fanno parte di un progetto strategico finalizzato a riacquisire il controllo delle produzioni a partire dalle sementi e ridurre l'influenza delle multinazionali che operano nel settore, valorizzando le diverse caratteristiche dei territori;

ritenuto che attraverso tali tecniche si introduce la possibilità di esplorare una trasformazione del modello dalla produttività alla sostenibilità e di continuare a proporre la salvaguardia delle identità delle nostre produzioni plurali senza chimica;

considerato che l'impianto della proposta presenta una struttura ben articolata logicamente, in quanto basata sulla diversa natura della pianta, distinguendo, ai fini della regolamentazione, tra procedura di verifica per le piante NGT 1 – che soddisfano i criteri di equivalenza rispetto alle piante tradizionali - e autorizzazione a norma della direttiva OGM per quelle NGT2 – che non possono essere ottenute tramite tecniche convenzionali- con alcune differenze quali il divieto per gli Stati membri di limitarne o vietarne la coltivazione e l'obbligo, di converso, di adottare misure di coesistenza;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei processi relativi all'utilizzo delle nuove tecniche genomiche, si valuti l'opportunità di:

- a) sopprimere, in caso di piante NGT1, il vincolo di riservatezza del soggetto che presenta richiesta per l'emissione deliberata nell'ambiente (articolo 6, par. 3, lett f) e per la verifica del relativo status prima della immissione in commercio (articolo 7, par. 2, lett. e);
- b) prevedere chiare modalità di accesso alla banca dati dove saranno reperibili le decisioni relative allo status di pianta NGT di categoria 1 (articolo 9);
- c) introdurre disposizioni che assicurino la conoscibilità e la trasparenza degli studi scientifici che hanno determinato l'attribuzione dello status di pianta e del processo decisionale che ha portato all'assunzione della decisione, anche attraverso l'eliminazione del carattere di riservatezza delle relative informazioni;

al fine di meglio tutelare i risultati di miglioramento genetico ottenuti attraverso tali nuove tecniche, si valuti altresì l'opportunità di introdurre una procedura differenziata che preveda:

- a) il deposito del materiale genetico e del procedimento tecnico;
- b) la descrizione tecnica del materiale biologico e del relativo procedimento;
- c) un sistema di licenze con la creazione di un fondo per garantire la remuneratività della attività di ricerca svolta.